



Saluzzo, lì 15 luglio 2022

Egr.
CLIENTE

Prot. n. 39/22/FISC

ADDIO ESTEROMETRO, PER LE FATTURE ESTERE CI PENSA IL SED CONSUL!

Dopo la trasmissione dei dati relativi alle operazioni con l'estero del II trimestre (entro il 22 agosto p.v.), lo strumento "esterometro" non potrà più essere utilizzato.

A partire dal III trimestre 2022 infatti scattano nuove regole che impatteranno in modo **significativo** sulla comunicazione delle **operazioni attive e passive con soggetti esteri**.

A decorrere **dal 1° luglio 2022**, è previsto l'**obbligo** di trasmettere in **formato XML**, via Sistema di Interscambio, i dati delle **fatture emesse e ricevute per operazioni con soggetti esteri**.

ESCLUSIONI

Il nuovo obbligo **non riguarda** le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale, ossia:

- le **importazioni di beni extra UE**;
- le **esportazioni** ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 633/72.

Per le altre operazioni con l'estero, la comunicazione andrà effettuata con la **nuova** modalità che di seguito si illustra.

Per effetto di quanto previsto nel **Decreto Semplificazioni pubblicato il 21 giugno scorso**, sono **escluse dall'obbligo di comunicazione** anche le operazioni di **importo non superiore ad euro 5.000,00** (inteso per singola fattura), relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini iva in Italia (fuori campo Iva da art. 7 a 7-octies DPR 633/72).

Le operazioni interessate da questa esclusione riguardano ad esempio il **rifornimento carburante, il pernottamento in albergo o la consumazione di un pasto all'estero**.

Sotto la soglia di euro 5.000,00, nessuna comunicazione deve essere fatta.



MODALITÀ OPERATIVE PER LE FATTURE EMESSE

L'azienda può emettere le fatture elettroniche verso operatori comunitari (UE) in autonomia, seguendo le indicazioni sottostanti:

CODICE DESTINATARIO DEL CLIENTE: XXXXXXX

TIPO DOCUMENTO:

- TD01 ➡ Fattura immediata
- TD02 ➡ Acconto
- TD04 ➡ Nota di credito
- TD24 ➡ Fattura differita (collegata ai DDT)

CODICE NATURA (i più utilizzati):

- N2.1 ➡ prestazioni di servizi generici resi a soggetti passivi UE art. 7-ter DPR 633/72 e servizi relativi a beni immobili non situati in Italia art. 7-quater DPR 633/72
- N3.2 ➡ cessioni intraUE di beni non imponibili art. 41 DL 331/93

MODALITÀ OPERATIVE PER LE FATTURE DI ACQUISTO

Gli acquisti di beni e servizi dall'estero sono per lo più documentati da fattura non elettronica; mentre fino al 30 giugno 2022 l'integrazione fattura/l'autofatturazione erano gestite in **modalità cartacea**, dal **1° luglio** occorre **trasmettere l'operazione tramite file XML**.

Si richiama l'attenzione ai termini ristretti entro i quali effettuare l'invio dei dati allo SDI:

- **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento** del documento per acquisti di beni e servizi intra-UE;
- **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** per i servizi extra-UE (per "effettuazione operazione" si intende: la data di ultimazione dell'operazione o la data del pagamento, se precedente).

Al fine di rispettare le **stringenti tempistiche** a disposizione per l'espletamento dell'integrazione elettronica, è **indispensabile che le aziende si procurino le fatture di acquisto dall'estero entro pochi giorni dall'effettuazione della spesa**, e provvedano a recapitare i documenti al nostro Studio con sollecitudine (via **mail** oppure tramite l'appoggio sul **Portale di fatturazione** in dotazione), soprattutto per evitare di incorrere nelle **gravose sanzioni** in caso di tardivo invio dei dati.

Sed Consul mette a disposizione il **servizio di integrazione elettronica delle fatture di acquisto estere**, restando comunque a disposizione per fornire le indicazioni iniziali qualora l'azienda **comunichi espressamente l'intenzione di essere autonoma per questo adempimento**.

